

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.A. n.2679 del 10.8.1991, con il quale è stato ampliato il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della allora vigente L.n. 1497/1939, oggi D.Lgs., n. 42/2004, il Centro Storico di Catania e parte del suo abitato, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 30.11.1991.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 23.5.2019, dal signor xxx xx xxxxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxx xxxxxx, con sede a xxxxxxx in via xxxx, n.xx, avverso il provvedimento n.5802 del 20.3.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso contrario sul progetto di realizzazione di due finestre sul prospetto di un edificio di civile abitazione sito a xxxxxxx, in piazza xxxxxxx n. x (Fgl. n.xx; p.la xxxx subxx), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Catania contenute nella nota n. 22669 del 17.10.2019.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Catania, perché a suo avviso sull'istanza presentata a quell'ufficio in data 3 dicembre 2018 si sarebbe formato il silenzio-assenso ex art.46 della L.r. n. 17/2004, essendo trascorsi più di 120 giorni dal momento di ricezione del citato parere avvenuto il 6 maggio 2019. Lamenta anche la violazione dell'art.11 bis della L.r. n. 10/2001, non essendo stato l'atto impugnato preceduto dal preavviso di rigetto. Infine, viene sostenuta la illegittimità del parere della Soprintendenza perché viziato da una carente motivazione.

RITENUTO di dovere prendere in esame la censura circa l'eccepita violazione dell'art.11 bis della L.r. n. 10/2001, per avere la Soprintendenza di Catania adottato l'atto impugnato senza comunicarne il preavviso di rigetto all'interessato. Al riguardo si osserva che la disposizione normativa che si suppone violata, in Sicilia è contenuta nell'art. 11 bis della L.r. 30 aprile 1990, n.10, come aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett.e) della L.r. n.17/2004, e come giustamente hanno



REGIONE SICILIANA

osservato i giudici, ha una funzione “*garantista e partecipativa*”, e non vi è dubbio che tale istituto è diretto alla tutela procedimentale che l'ordinamento riconosce sia nei procedimenti attivati di parte che quelli avviati d'ufficio.

L'omessa preventiva comunicazione, mediante la quale la Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente agli istanti le ragioni che impediscono l'accoglimento della domanda, non consente agli stessi di presentare per iscritto proprie osservazioni, ed ove occorra anche apposita documentazione. Nel caso di che trattasi il provvedimento, comportando il rigetto della domanda del ricorrente, configura un arresto procedimentale, sicchè avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.

D'altronde è la stessa Soprintendenza di Catania che in sede di controdeduzioni ha dichiarato che in ordine alla “*mancata comunicazione del preavviso di diniego...sul punto il ricorso appare pienamente legittimo*”.

Detto ciò, merita una considerazione la natura dei progettati interventi, consistenti nella realizzazione di due piccole finestre (o meglio bucatore) da inserire nel prospetto della facciata di un palazzo, ove è già esistente una identica finestra realizzata in epoca antecedente all'apposizione del vincolo paesaggistico in quell'area, come dichiarato da quell'ufficio.

Trattasi, come ammesso dalla stessa Soprintendenza, di interventi di modesta entità, che appaiono anche di minima incidenza in confronto alle esigenze di tutela del paesaggio in stretta considerazione delle caratteristiche complessive della zona ove ricade il fabbricato, che dalla documentazione allegata al ricorso è interessata anche da un recente fabbricato di edilizia residenziale limitrofo a quello in argomento.

Si tratta, quindi, di modesti interventi che non appaiono in grado di creare un'apprezzabile misura di nocumento all'interesse pubblico tutelato, vieppiù in presenza di un'altra identica finestra nella stessa facciata, il che rende difficile comprenderne anche la loro incompatibilità riferita alla zona territoriale omogenea ove ricade, che come risulta dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, rappresentante la situazione urbanistica dell'area circostante il fabbricato in questione, non consente di evidenziare con immediatezza la pretesa incompatibilità delle realizzande opere. A fronte di siffatta situazione oggettiva, la Soprintendenza avrebbe dovuto motivare in modo più circostanziato la propria scelta di non fare realizzare le due finestre, soluzione, questa, che dalla rappresentazione dei luoghi non appare corretta, non trovando tale scelta un attuale ed effettivo riscontro in quel posto.

RITENUTO che tali motivi, assorbenti degli altri profili di censura, determinano la fondatezza del ricorso de quo (C.d.S., sez. VI, 28 marzo 1992, n. 195; T.A.R. Sicilia – Catania – 13 giugno 1997, n.1311; T.A.R. Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n. 304).

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere accogliere il citato ricorso gerarchico presentato dal signor xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è accolto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 23.5.2019, dal signor xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato xxxxxxx xxxxxx, con sede a xxxxxxx in via xxxx, n.xx, avverso il provvedimento n.5802 del 20.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 5802 del 20.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, che dovrà nuovamente pronunciarsi sui progettati interventi, tenendo conto delle superiori considerazioni, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente decisione.



REGIONE SICILIANA

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 26.11.2019

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to *Sergio Alessandro*